



Comune di Novafeltria

Provincia di Rimini

e-mail: municipio@comune.novafeltria.rn.it

Pec: pec.comune.novafeltria@legalmail.it

Piazza V.Emanuele n. 2

47863 – Novafeltria (RN)

Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601

CF/PI 00360640411

IL SINDACO

ORDINANZA N. 31 DEL 30/12/2019

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DIVIETO DI INTRODURRE CONTENITORI DI VETRO E SPRAY URTICANTI DI QUALSIASI NATURA, NELLE AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE “CAPODANNO A NOVAFELTRIA 2019/2020”.

Premesso che:

- Nei giorni del 31 dicembre 2019 e 01.01.2020 è previsto lo svolgimento della manifestazione “CAPODANNO A NOVAFELTRIA 2019/2020” a Novafeltria e precisamente dalle ore 23:00 del 31.12.2019 alle ore 03:00 del 01.01.2020;
- in tale occasione si prevede un considerevole afflusso di pubblico, che si riversa sino a tarda ora in particolare nel centro urbano;
- il considerevole afflusso previsto comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all’ordine ed alla incolumità pubblica, oltreché quelli relativi al decoro urbano, tenuto conto del fatto che nei luoghi pubblici vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che hanno diritto di fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali i bambini e gli anziani;

Considerato che:

- la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati, e di spray urticanti di qualsiasi natura, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- tali circostanze risultano note poiché ampiamente oggetto di dibattiti e di divulgazione tramite tutti i mezzi di comunicazione di massa, inclusa quella nazionale, determinando talvolta situazioni di allarme sociale;
- si rende indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l’accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico e ciò tanto più in coincidenza con l’evento in questione;
- non risultano ricorrere disposizioni recanti il divieto stabilito nella parte dispositiva del presente atto;

Visto:

- l'art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.M. 5.08.2008;
- l'art. 650 c.p.;

ORDINA

1. Nell'area di svolgimento della manifestazione in oggetto, durante lo svolgimento della suddetta di vietare la vendita per asporto da chiunque effettuata, anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, pubblici esercizi o strutture ricettive, di bevande in contenitori di vetro;
2. Di vietare l'introduzione nel perimetro di svolgimento della manifestazione di bottiglie o altri contenitori in vetro;
3. Di vietare l'introduzione nel perimetro di svolgimento della manifestazione di spray urticanti di qualsiasi natura;
4. Agli esercizi pubblici e commerciali operanti nella zona della manifestazione, di esporre in modo ben visibile al pubblico la presente ordinanza di divieto di cui al precedente punto 1), restando ferma la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o nelle lattine;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e nella Sezione Amministrazione Trasparente.

L'invio della stessa per quanto di competenza: a S.E. Il Prefetto di Rimini, alla Questura di Rimini, al Comando Stazione Carabinieri di Novafeltria, al Comando della Polizia Locale, ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali.

AVVERTE

Che l'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €25,00 e €500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs., N. 267/2000. Per effetto ed ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 e s.m.i. ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari alla somma di €50,00 (doppi del minimo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:

- a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Rimini, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
- b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

Il Sindaco
Dott. Stefano Zanchini
(Documento firmato digitalmente)